

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 22 marzo 2005, n. 11.

Classificazione delle carcasce bovine - tecniche di classifica-
zione automatizzate.Ai componenti del Comitato nazio-
nale bovini

Alle Organizzazioni professionali

Il regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, relativo alle modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di bovini adulti, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2003 del 7 luglio 2003.

Con tale modifica la Commissione ha dato facoltà agli Stati membri di effettuare la classificazione delle carcasce di bovini adulti avvalendosi di sistemi automatizzati subordinandone, però, l'utilizzo al rilascio di apposite «licenze» da parte dell'autorità competente.

A tale riguardo, con la presente circolare si intendono specificare le procedure e fornire i necessari chiarimenti per le richieste relative al rilascio delle licenze per l'applicazione di tecniche di classificazione automatizzate delle carcasce bovine, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla predetta regolamentazione comunitaria.

Richiesta di concessione della licenza

Possono fare richiesta per il rilascio della licenza di classificazione automatizzata i responsabili delle strutture di macellazione a bollo CE obbligati alla classificazione delle carcasce di bovini adulti ai sensi del regolamento CEE n. 1186/90.

L'Autorità competente alla quale tali richieste dovranno essere inoltrate è il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr. IV - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, in appresso denominato «Ministero».

Contestualmente alla predetta istanza, da inoltrare sulla base del fac-simile allegato n. 1, i richiedenti dovranno trasmettere le seguenti informazioni:

descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata, per cui si richiede la certificazione, e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza della macchina contro manomissioni di ogni tipo;

la presentazione delle carcasce da utilizzare nel corso della prova di certificazione;

i dati di macellazione del triennio precedente l'anno in cui lo stabilimento o gli stabilimenti richiedono di effettuare le prove. Detti dati dovranno essere

forniti suddivisi per categoria di animali e per specifici che di classificazione (conformazione e stato di ingrassamento).

Inoltre, si dovrà specificare se, prima della prova di certificazione ufficiale, si intende o meno effettuare un «pre-test» (informale) sul funzionamento della macchina classificatrice.

Organizzazione della prova

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 punto 1-bis del regolamento CEE n. 344/91, il Ministero:

procede alla nomina di un coordinatore della prova di certificazione, il quale:

non fa parte della giuria;

possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed è pienamente indipendente;

controlla che i membri della giuria lavorino in modo indipendente ed autonomo;

raccolge i risultati della classificazione dei membri della giuria e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata;

assicura che per l'intera durata della prova di certificazione, i risultati di classificazione ottenuti con le tecniche di classificazione automatizzata non siano disponibili ad alcun membro della giuria e viceversa ad alcuna altra parte interessata;

convalida le classificazioni per ciascuna carcassa e può decidere, per motivi obiettivi che dovrà precisare, di rifiutare una o più carcasce dal campione da utilizzare durante la prova;

designa, un organismo indipendente incaricato di esaminare i risultati della prova di certificazione;

provvede, d'intesa con il coordinatore, a fissare la data per la prova di certificazione ed a trasmettere, alla Commissione dell'Unione europea, almeno due mesi prima di tale data, le necessarie informazioni, di cui all'allegato II, parte A del citato regolamento;

nomina una giuria composta da cinque esperti classificatori di qualificata e comprovata esperienza professionale nel settore. Dei cinque componenti due sono scelti in Italia ed i rimanenti sono scelti da altri Stati membri.

Definizioni

Per quanto contenuto nella presente circolare, si intendono per:

carcasce valide: le carcasce scelte per il campione e che non sono state rifiutate dal coordinatore;

carcasce rifiutate: le carcasce che sono state rifiutate dal coordinatore nell'ambito della scelta del campione, per ragioni obiettive;

carcasce non classificate dalla macchina: il numero delle carcasce valide classificate dagli esperti meno il numero di carcasce valide classificate dalla macchina;

carcasse valide classificate dalla giuria: le carcasse valide classificate da tutti i membri della giuria; carcasse convalidate: le carcasse valide che sono state classificate sia dagli esperti della giuria che dalla macchina automatica.

Prova di certificazione.

Alla prova di certificazione possono partecipare, in qualità di osservatori, gli esperti della Commissione dell'Unione europea e quelli degli altri Stati membri che ne fanno esplicita richiesta.

Inoltre, alla prova può assistere un rappresentante della società di fabbricazione della macchina.

Prima dell'esecuzione della prova, il Ministero procede, d'intesa con il coordinatore, a stabilire le modalità per selezionare il campione di carcasse che rappresenta il campione di categoria, conformazione e stato di ingrassamento di una popolazione di bovini adulti da determinare, dovrà essere sottoposto alla prova di certificazione.

Le operazioni di classificazione, eseguite nell'ambito dei test di certificazione, saranno effettuate tenendo conto che ciascuna classe di conformazione e stato di ingrassamento viene suddivisa, proporzionalmente, in tre sottoclassi, indicate rispettivamente con le sigle: « + », « = », « - ».

Nel corso della prova di certificazione ciascun esperto, in ogni fase della prova medesima, compila un documento, come da fac-simile allegato n. 2, contenente il nominativo del medesimo, il numero di riferimento di ogni carcassa valida classificata, gli estremi della classificazione (conformazione e stato di ingrassamento) ed eventuali commenti ritenuti opportuni. Detto documento una volta compilato viene firmato dall'esperto e consegnato al coordinatore il quale, dopo averlo siglato, dovrà conservarlo agli atti come documento confidenziale.

Il coordinatore provvede, altresì, a firmare i relativi fogli di classificazione della macchina automatica nonchè a controllare il regolare inserimento a computer dei risultati della classificazione della giuria e della macchina.

Valutazione della prova.

Al fine di procedere alla corretta analisi dei risultati dell'intera prova di certificazione, il Ministero, d'intesa con il coordinatore e l'organismo indipendente, predispone, prima della esecuzione della prova, un programma di calcolo su formato elettronico.

L'inserimento dei dati della classificazione degli esperti e della macchina nel citato formato consentirà, al termine del test, di analizzare i risultati della prova nel quadro di quanto specificato dall'allegato I, punto 3, del regolamento (CEE) n. 344/91. Infatti, al fine di valutare il funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, il predetto programma informatico pone a confronto, per ciascuna carcassa, i risultati della macchina con la «mediana» dei risultati della giuria.

A tale riguardo, come specificato dalla citata normativa comunitaria, viene utilizzato un sistema di punti, assegnati come segue:

Conformazione	Tenore di grasso
Nessun errore.....	10
Errore di 1 unità (1 sottoclasse superiore o inferiore).....	6
Errore di 2 unità (2 sottoclassi superiori o inferiori).....	9
Errore di 3 unità (2 sottoclassi superiori o inferiori).....	0
Errore di oltre 3 unità (oltre 3 sottoclassi superiori o inferiori).....	27
Errore di oltre 3 unità (oltre 3 sottoclassi superiori o inferiori).....	48
	30

La prova di certificazione si intende, quindi, superata se:

il numero delle carcasse convalidate è di almeno 600;

la percentuale di carcasse non classificate dalla macchina è inferiore al 5%;

il punteggio ottenuto è almeno il 60% del punteggio massimo sia per la conformazione che per lo stato di ingrassamento.

Inoltre, gli indici statistici utilizzati per misurare la variabilità della classificazione (scarto semplice e coefficiente di regressione lineare) sia per la conformazione che per il tenore di grasso devono rimanere nei limiti fissati dal citato allegato I al regolamento CEE n. 344/91.

Al fine di un maggior chiarimento di quanto sopra riportato, nell'allegato 3 alla presente circolare è riportato una casistica esemplificativa relativamente ai diversi risultati che si possono ottenere al termine di una prova di certificazione.

Alla fine della prova di certificazione i risultati, in forma cartacea e su supporto magnetico, vengono trasmessi al Ministero il quale procede all'inoltro dei medesimi all'organismo indipendente.

Inoltre, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione, entro due mesi dal termine della prova, la documentazione di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 344/91.

Rilascio della licenza senza prova di certificazione.

Il Ministero, salvo future valutazioni, non intende far ricorso a quanto disposto all'art. 3, punto 1-bis - 3° paragrafo - del regolamento CEE n. 344/91 circa la possibilità di procedere al rilascio della licenza di classificazione automatizzata, senza che venga organizzata la prova di certificazione.

Per quanto contenuto nella presente circolare, tutti gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti sull'argomento al Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per le politiche

Si ipotizza una prova in cui è stato utilizzato un campione di 820 carcasse convalidate.

Al termine del test di certificazione, risulta che:

- 800 sono state le carcasse convalidate (classificate sia dalla macchina che dagli esperti);
- 20 sono le carcasse che la macchina non ha classificato.

Avendo ottenuto al termine della prova i seguenti risultati:

Risultati finali conformazione			
	Punti	No. carc.	Punteggio
No errori	10	500	5000
1 unità errore	6	200	1200
2 unità errori	- 9	100	- 900
3 unità errori	- 27	0	0
> 3 unità	- 48	0	0
Totale		800	5300
			66,3%
Limits			
Scarto	0,30	- 0,30	+ 0,15
R. lin.	1,15	0,85	1,10
N. carcasse convalidate			
800			
N. carcasse non classificate			
20			
% non classificata			
2,5			

Risultati finali tenore grasso			
	Punti	No. carc.	Punteggio
No errori	10	450	4500
1 unità errore	9	100	900
2 unità errori	0	250	0
3 unità errori	- 13	0	0
> 3 unità	- 30	0	0
Totale		800	5400
			67,5%
Limits			
Scarto	0,60	- 0,60	0,45
R. lin.	1,30	0,70	1,2
N. carcasse convalidate			
800			
N. carcasse non classificate			
20			
% non classificata			
2,5			

a) la conformazione;

formita su:

La prova si intende superata, e dopo il controllo da parte dell'organismo indipendente si può procedere al rilascio della licenza. Inoltre, tenendo, comunque, presente che al fine del superamento del test tutti i valori devono rimanere nei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1215/2003, negli esempi seguenti sono ipotizzate due casistiche dalle quali risulterebbe un esito negativo della medesima prova per dif-

Risultati finali conformazione			
	Punti	No. carc.	Punteggio
No errori	10	350	3500
1 unità errore	6	300	1800
2 unità errori	- 9	150	- 1350
3 unità errori	- 27	0	0
> 3 unità	- 48	0	0
Totale		800	3950
			49,4%
Limits			
Scarto	0,30	- 0,30	+ 0,15
R. lin.	1,15	0,85	1,10
N. carcasse convalidate			
800			
N. carcasse non classificate			
20			
% non classificata			
2,5			

Risultati finali tenore grasso			
	Punti	No. carc.	Punteggio
No errori	10	450	4500
1 unità errore	9	100	900
2 unità errori	0	250	0
3 unità errori	- 13	0	0
> 3 unità	- 30	0	0
Totale		800	5400
			67,5%
Limits			
Scarto	0,60	- 0,60	0,45
R. lin.	1,30	0,70	1,2
N. carcasse convalidate			
800			
N. carcasse non classificate			
20			
% non classificata			
2,5			

b) ovvero il tenore di grasso:

Risultati finali conformazione			
	Punti	No. carc.	Punteggio
No errori	10	500	5000
1 unità errore	6	200	1200
2 unità errori	- 9	100	- 900
3 unità errori	- 27	0	0
> 3 unità	- 48	0	0
Totale	800	5300	66,3%
Scarto	0,30	- 0,30	+ 0,15
R. lin.	1,15	0,85	1,10
N. carcasse convaldiate	800		
N. carcasse non classificate	20		
% non classificata			2,5

Risultati finali tenore grasso			
	Punti	No. carc.	Punteggio
No errori	10	200	2000
1 unità errore	9	300	2700
2 unità errori	0	300	0
3 unità errori	- 13	0	0
> 3 unità	- 30	0	0
Totale	800	4700	
Limits			
Scarto	0,60	- 0,60	0,45
R. lin.	1,30	0,70	1,2
N. carcasse convaldiate	800		
N. carcasse non classificate	20		
% non classificata			2,5%

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 aprile 2005

Dollaro USA	1,2905
Yen giapponese	136,63
Lira cipriota	0,5818
Corona ceca	30,520
Corona danese	7,4470
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67730
Fiorino ungherese	252,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4291
Zloty polacco	4,3712
Corona svedese	9,1913
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro l'euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

Franco svizzero	1,5397
Corona islandese	82,30
Corona norvegese	8,1450
Lev bulgaro	7,7650
Kuna croata	36174
Rublo russo	35,8800
Nuova lira turca	1,7893
Dollaro australiano	1,6591
Dollaro canadese	1,6172
Yuan cinese	10,6808
Dollaro di Hong Kong	10,0646
Rupia indonesiana	12362,79
Won sudcoreano	1293,86
Ringgit malese	4,9038
Dollaro neozelandese	1,7756
Peso filippino	70,197
Dollaro di Singapore	2,1250
Baht thailandese	51,060
Rand sudafricano	7,9202

05A04157